

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009523/2013 - 07-08-2013
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Mara Bizzotto (EFD)

Oggetto: Abolizione dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine: danni per i produttori e i consumatori europei

In riferimento alla risposta all'interrogazione E-004236/2013 "Modifica del regolamento (CE) n.1760/2000 sull'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine", la Commissione afferma che "la soppressione degli articoli relativi all'etichettatura facoltativa delle carni bovine nel regolamento (CE) n. 1760/2000 non agevolerebbe la distorsione e l'inganno dei consumatori in quanto nel regolamento (UE) n.1169/2011 relativo alle informazioni alimentari ai consumatori sono state stabilite disposizioni orizzontali sull'etichettatura di tutte le carni". Secondo l'analisi formulata dal consorzio "L'Italia zootecnica", il controllo dei prodotti a valle, così come previsto dal regolamento UE n. 1169/11 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non garantisce a pieno il corretto flusso delle informazioni dal produttore al consumatore. Lo dimostrano i recenti scandali sui preparati alimentari la cui etichetta, pur risultando conforme alle norme previste dal suddetto regolamento, garantiva la presenza di sola carne di manzo mentre invece il contenuto era stato contaminato con carne di cavallo. Secondo l'analisi del consorzio "L'Italia Zootecnica", il controllo a valle dei prodotti, quale previsto dal regolamento, non solo non garantisce una corretta informazione per il consumatore finale circa le condizioni di allevamento e l'alimentazione somministrata, ma permette la circolazione di etichette non veritiere che, restando sul mercato per molto tempo, possono costituire un danno anche per i produttori.

La Commissione:

1. considerando che il sistema dell'etichettatura facoltativa ha permesso ai consumatori di essere correttamente informati sull'origine della carne, sulla razza e l'età del bovino, il mangime utilizzato e tutte le fasi della filiera dall'allevamento al punto vendita, in seguito all'abolizione del provvedimento ha previsto altri strumenti per garantire la tracciabilità delle carni bovine consumate dai cittadini europei?
2. considerando che l'etichettatura facoltativa rappresentava uno strumento in più per qualificare la produzione "made in Italy", come intende tutelare gli sforzi degli allevatori bovini italiani la cui qualità ed eccellenza delle produzioni trovava garanzia in esso?
3. considerando che l'abolizione del provvedimento rispondeva alla volontà di eliminare oneri amministrativi e costi, non ritiene che le conseguenze di tale decisione in termini di diffusione di etichette poco veritiere e perdita di fiducia del consumatore rappresentino un costo ben maggiore per l'intero settore?

IT
E-009523/2013
Risposta di Dacian Cioloș
a nome della Commissione
(24.9.2013)

La proposta della Commissione COM (2011) 525 definitivo, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine¹, elimina effettivamente le norme precedenti relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, ritenute troppo onerose per gli operatori. Questa modifica non impedisce ai produttori di utilizzare sistemi di etichettatura facoltativa delle carni bovine.

Nel corso del dibattito tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione è stato raggiunto un accordo politico in merito all'introduzione di prescrizioni specifiche in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine. In particolare, è previsto che l'etichettatura facoltativa delle carni bovine dovrà essere in linea con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori²; le autorità competenti dovranno verificare la veridicità di tali informazioni e disporre di adeguate sanzioni qualora gli operatori non si conformino alle disposizioni. Infine, la Commissione sarà autorizzata ad adottare atti delegati relativi alle definizioni e alle disposizioni applicabili ai termini o alle categorie di termini che possono figurare sulle etichette delle carni bovine preconfezionate, fresche e congelate.

¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0525:FIN:IT:PDF>

² Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011).